

N. 347/2020 Sent.



CONTENZ. N. 4RG/2020/2017
CRONOL. N. 4492/2020
REPERT. N. _____
COMUNICAZ. N. _____
DEP. MINUTA 2020
P.M. _____
Esente da bollo L.488/99

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Parma in persona del Giudice Istruttore **Dott. Massimiliano**

Crudo in funzione di Giudice Unico, ha pronunciato la seguente

OGGETTO:
Contratti bancari

SENTENZA

nella causa civile promossa da:

IMPRESA [REDACTED], rappresentata e difesa dagli Avv.ti

Emanuele Argento e Sandro Milani ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo, in Parma via XXII Luglio n. 22

- ATTRICE -

contro

[REDACTED] SPA (già Banca [REDACTED] Spa),

rappresentata e difesa dall' Avv. [REDACTED] ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultima in Parma, via [REDACTED]

- CONVENUTA -

Causa Civile iscritta al n. 4969/17 del Ruolo Generale ed assegnata a sentenza sulle seguenti conclusioni:

ATTORE:

v. foglio di precisazione delle conclusioni 18.9.2019

Voglia il Tribunale Ill.mo, premesse le declaratorie del caso e di legge, rigettata ogni contraria istanza, condannare Banca [REDACTED] Spa in persona del l.r.p.t. al pagamento in favore dell'attrice della somma di euro [REDACTED] con interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto sino all'effettivo saldo, così come risulta dalla perizia econometrica disposta dal Tribunale. Con vittoria di spese e compensi professionali da distrarsi a favore dei procuratori costituiti che si dichiarano antistatari.

CONVENUTA

v. comparsa di costituzione e risposta 5.2.2018

Voglia Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria ed incidentale, nel merito, rigettare le domande proposte da Impresa [REDACTED] Srl in quanto infondate e non provate; in ogni caso, con condanna di parte attrice alla rifusione in favore di [REDACTED] Spa di spese, diritti ed onorari del giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA per legge.

Fatto e diritto

1. In conseguenza dell'esito negativo di procedimento di mediazione, promosso da parte attrice in relazione al rapporto di c/c n. 41092/02 la Impresa [REDACTED] srl in liquidazione, citava in giudizio [REDACTED] spa e chiedeva la condanna della Banca al pagamento della somma € [REDACTED] per interessi bancari e competenze non dovute.
2. Si costituiva in giudizio la Banca [REDACTED] Spa, contestando le richieste avversarie, eccependo preliminarmente l'intervenuta prescrizione della domanda e chiedendone l'integrale rigetto.

3. A seguito delle memorie istruttorie depositate dalle parti, veniva disposta CTU contabile con nomina di un primo consulente che, veniva sostituito a seguito di richiesta di esonero. Veniva così nominato un nuovo consulente che, pur dichiaratosi disponibile ad accettare l'incarico, veniva contestato dalla difesa attorea in quanto ritenuto soggetto non imparziale per avere ricoperto il ruolo di consulente in un precedente procedimento di mediazione tra le stesse parti, ma attivato per rapporti diversi ed estranei da quello oggetto del presente giudizio. Revocato, così anche il secondo professionista, con provvedimento in data 3/10/2018, veniva nominata in sostituzione, la dott.ssa [REDACTED] che, in data 13/3/2019, depositava il proprio elaborato peritale.
4. A seguito delle richiamate precisazioni delle conclusioni delle parti, la causa veniva trattenuta in decisione con concessione dei consueti termini per il deposito delle memorie conclusive.
A parere di questo organo giudicante, la domanda attorea appare fondata e va, pertanto, accolta per le ragioni che seguono.
 1. L'originario rapporto trae origine dal contratto di conto corrente n. 41092 sottoscritto dalla [REDACTED] Immobiliare presso la Banca [REDACTED] Spa, oggi [REDACTED] in data 30.4.2002; nelle more la [REDACTED] Immobiliare Srl veniva incorporata per fusione all'odierna attrice Impresa [REDACTED] Srl ed il suddetto contratto veniva estinto in data 9.6.2006. Dall'analisi della documentazione contabile (effettuata anche a mezzo di proprio perito incaricato), l'attrice giungeva alla conclusione che la banca avesse preteso interessi bancari e competenze non dovute, con conseguente richiesta di restituzione. Da qui la vertenza, che veniva istruita esclusivamente, oltre alle produzioni documentali delle parti, mediante l'ammissione di CTU contabile al fine di verificare la pretesa attorea.
 2. Orbene la CTU dott.ssa [REDACTED] a seguito della verifica effettuata, concludeva: *"si rileva che il contratto di apertura di c.c. n. 41092 è sprovvisto del prospetto delle condizioni economiche (allegato A), dunque, gli interessi ultralegali non sono stati pattuiti per iscritto"* ed inoltre *"le CSM non sono state pattuite per iscritto con i*

relativi criteri di calcolo..." Il CTU, alla luce di tali risultanze, non ha potuto che ricalcolare il saldo del c.c. alla luce di quanto emerso ed individuando come non dovuti tutti gli interessi e le competenze applicate dalla Banca (e mai pattuite) e concludendo con un saldo a favore dell'attrice di euro [REDACTED] (somma calcolata sulla base dei soli interessi legali effettivamente dovuti). Quest'ultima è la somma dovuta all'attrice in quanto non appare condivisibile la tesi della convenuta che propende per l'ipotesi di calcolo inferiore, pari ad euro [REDACTED]. Infatti, quest'ultima ipotesi è stata menzionata dalla CTU esclusivamente a soli fini transattivi, non potendo essere presa in considerazione ai fini del calcolo conclusivo. Sul punto preme precisare anche il contegno delle parti in sede di tentativo di conciliazione instaurato da parte dello stesso CTU: è infatti emersa la volontà dell'attrice di accettare una minor somma a soli fini transattivi, rifiutata dalla convenuta per problemi organizzativi interni (motivo non giustificante, ad avviso di questo giudicante). A ciò si aggiunga anche che l'invito a partecipare al procedimento di mediazione ante causam inoltrato dall'attrice si concluse con esito negativo per assenza della convenuta.

3. Permane a questo punto da analizzare esclusivamente – assodata l'esistenza di interessi non dovuti alla banca e l'avvenuta quantificazione degli stessi – il tema relativo all'eccezione preliminare sollevata da parte convenuta di un'intervenuta prescrizione della domanda avversa. Sostiene [REDACTED] Spa che sia intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. di ogni domanda di restituzione formulata dall'attrice con riferimento ad annualità anteriori al mese di giugno 2004 (corrispondente al decennio precedente alla domanda di mediazione avvenuta in data 26.5.2014); secondo tale ricostruzione, in caso di conto scoperto (cioè privo di concessione di un relativo fido) il termine prescrizione decorrerebbe non dalla data di estinzione del c.c. ma dal giorno di ogni singolo pagamento.
4. Dall'analisi documentale prodotta, in realtà, si evince chiaramente- come d'altra parte sostenuto dall'attrice- che la Banca nel rapporto con

l'impresa ebbe a concedere ripetutamente uno scoperto – pur non essendo formalmente statuito contrattualmente- “legalizzando”, di fatto, tale situazione. La Banca, infatti, negli anni, ebbe ad applicare le commissioni di “massimo scoperto” legittimando, quindi un vero e proprio affidamento bancario. Secondo la più recente giurisprudenza, d'altra parte non è necessaria la forma scritta per il contratto di apertura di credito ma esso può essere evinto anche per *facta concludentia*, come nel caso di specie (Cass. 7763/17, 27386/17).

5. Alla luce di quanto sopra, dunque, l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione non potrà che essere rigettata ed invece accolta la domanda dell' attrice con ogni conseguenza.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, *contrariis reiectis*, preliminarmente, dichiara il rigetto dell'eccezione di intervenuta prescrizione della domanda attorea proposta dalla convenuta in quanto infondata;

accoglie la domanda proposta da Impresa [REDACTED] Srl in liq. in persona del liquidatore pro tempore nei confronti di [REDACTED] Spa, già Banca [REDACTED] Spa e per l'effetto ordina a quest'ultima la restituzione a favore della prima della somma di euro [REDACTED] oltre interessi legali come per legge;

condanna la convenuta [REDACTED] al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi euro [REDACTED] oltre rimborso forfettario del 15%, per spese generali, Iva e Cpa come per legge a favore dei procuratori legali antistatari dell'attrice Impresa [REDACTED] Srl in liq.;

condanna, altresì, Intesa Sanpaolo al pagamento delle spese di CTU che vengono poste definitivamente in capo alla stessa.

Così deciso in Parma, 12.2.2020.

Il Giudice

Dott. Massimiliano Crudo

5

